

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 13.

Iniziative dirette alla promozione delle attività sportive per handicappati.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e soggetti destinatari

La Regione Veneto, allo scopo di sostenere la promozione di attività sportive per handicappati, concede al Comitato regionale Veneto della Federazione Italiana Sport Handicappati — F.I.S.Ha. — Associata al C.O.N.I., un contributo ordinario da ripartire fra le varie Associazioni facenti capo allo stesso Comitato.

Art. 2

Modalità di concessione del contributo

L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale in due soluzioni:

- a) il 50 per cento alla presentazione dei programmi preventivi delle attività da attuare nel corso dell'anno e della proposta di riparto del contributo regionale fra le associazioni disposta dal Comitato regionale veneto della federazione italiana sportiva handicappati da inoltrare entro il 28 febbraio di ogni anno;
- b) il 50 per cento alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta, da parte del Presidente del Comitato regionale Veneto della F.I.S.Ha.

Le somme non utilizzate, non rendicontate costituiscono anticipazione del contributo per l'anno successivo.

Art. 3

Norma finanziaria

Alla spesa complessiva di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1985, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio.

A tal fine si provvede mediante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale n. 72/1977, come modificato dalla legge regionale n. 43/1982, degli importi corrispondenti effettivamente accantonati nella partita n. 13 — Interventi per attività sportive di portatori di handicaps, del capitolo n. 80210 — Fondo globale spese correnti del Bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Art. 4

Variazione di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

Variazione in aumento:

Cap. 73054 «Contributo ordinario al Comitato Regionale Veneto della F.I.S.Ha. per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione delle attività sportive per handicappati»

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 200.000.000	1985	L. 200.000.000
Cassa	L. 200.000.000	1986	L. —
		1987	L. —
Tit. 09 Cat. 04 Sez. 01			
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.08.09			

Art. 5

Norme transitorie

In sede di prima applicazione l'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione dettagliata della spesa e delle attività svolte nel corso dell'anno 1984 da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 gennaio 1985

Bernini